



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

(L.R. n. 9/2005 e successive modifiche)

Indice

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Compiti e attività della Provincia
- Art. 3 - Compiti del responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica
- Art. 4 - Requisiti delle guardie ecologiche volontarie
- Art. 5 - Aspiranti guardie ecologiche volontarie
- Art. 6 - Nomina a guardia giurata e incarico di guardia ecologica volontaria
- Art. 7 - Guardie ecologiche onorarie
- Art. 8 - Rinnovo e decadenza dalla nomina a guardia giurata
- Art. 9 - Coordinatori e referenti
- Art. 10 - Zone operative e gruppi tematici
- Art. 11 - Modalità di svolgimento dell'attività nelle zone operative e nei gruppi tematici
- Art. 12 - Modulistica
- Art. 13 - Assemblea plenaria
- Art. 14 - Compiti del coordinatore di zona operativa o gruppo tematico
- Art. 15 - Riunioni tra coordinatori
- Art. 16 - Doveri delle guardie ecologiche volontarie
- Art. 17 - Codice deontologico
- Art. 18 - Atti d'accertamento
- Art. 19 - Sanzioni disciplinari. Sospensione e cessazione dell'incarico
- Art. 20 - Rimprovero verbale
- Art. 21 - Rimprovero scritto
- Art. 22 - Riabilitazione e cancellazione delle sanzioni disciplinari
- Art. 23 - Sospensione volontaria e decadenza
- Art. 24 - Dimissioni e congedo
- Art. 25 - Riammissione
- Art. 26 - Basi logistiche
- Art. 27 - Abbigliamento e segni distintivi
- Art. 28 - Mezzi provinciali ed equipaggiamenti di servizio
- Art. 29 - Rifornimento automezzi
- Art. 30 - Manutenzione mezzi ed attrezzature
- Art. 31 - Copertura assicurativa e patrocinio legale
- Art. 32 - Trasferimenti delle guardie ecologiche volontarie
- Art. 33 - Disposizioni finali

Art. 1 (Finalità)

1. La Provincia organizza il servizio volontario di vigilanza ecologica ai sensi dell'articolo 3, commi 2, lett. b) e 3, lett. d) della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9, riconoscendo la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorendo la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico e alla diffusione di una cultura attiva e di condotte improntate alla sostenibilità ambientale, al fine di favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, la biodiversità e il territorio, per la loro tutela e per una gestione razionale e sostenibile delle risorse ambientali, improntate sui principi di precauzione e prevenzione richiamati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. La Provincia esercita altresì, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica nell'intero territorio provinciale, con particolare riferimento alle forme di cooperazione con i servizi di polizia locale, idraulica, forestale, ARPA Lombardia e con il Servizio nazionale della Protezione civile, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 9/2005.
3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è attuato principalmente attraverso le seguenti funzioni e attività, svolte dalle guardie ecologiche volontarie (GEV):
 - a) informazione sulle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
 - b) divulgazione di buone pratiche ambientali e condotte di rispetto e cura per i beni ambientali, anche nell'ottica di tutela della salute pubblica;
 - c) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia ambientale;
 - d) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;
 - e) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
 - f) collaborazione con enti anche diversi da quelli organizzatori del servizio, o con associazioni, in materia di educazione ambientale e interazione con i cittadini attraverso un approccio educativo e divulgativo finalizzato a promuovere la sostenibilità ambientale.
4. Al fine di tutelare e conservare la biodiversità, le guardie ecologiche volontarie:
 - a) collaborano alle attività di promozione e realizzazione di interventi di conservazione, anche degli habitat naturali, e per la salvaguardia delle specie tutelate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - b) collaborano alle attività di sensibilizzazione, informazione dei cittadini e vigilanza di siti importanti per specie o anche habitat a rischio di potenziale disturbo;
 - c) collaborano ad attività di sensibilizzazione e di realizzazione di interventi per il contenimento di specie esotiche invasive, sulla base delle normative nazionali e della relativa strategia regionale;
 - d) partecipano, sulla base di specifica formazione, al programma di monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario.

Art. 2 (Compiti e attività della Provincia)

1. La Provincia organizza il servizio volontario di vigilanza ecologica nel territorio provinciale, per la parte che non rientra nel territorio di competenza degli enti gestori dei parchi, delle Comunità Montane, del Comune di Brescia, nonché dei comuni associati che abbiano definito le modalità di gestione del servizio medesimo.
2. Anche al fine di migliorare il livello e la qualità del servizio, sono ammessi, anche con lo strumento delle convenzioni, accordi tra enti organizzatori. E' inoltre ammesso il ricorso a convenzioni con università e istituti di ricerca per garantire il raggiungimento delle progettualità definite dalla Provincia.
3. La Provincia:
 - a) organizza i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e, periodicamente, i corsi di aggiornamento e specialistici delle guardie ecologiche in servizio in relazione all'attività da svolgere e alla conformazione del territorio, sulla base delle pertinenti direttive regionali;
 - b) definisce i requisiti fisici delle guardie ecologiche volontarie;
 - c) attua le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo la disciplina applicabile al volontariato di cui al presente regolamento;
 - d) conferisce gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie e alle guardie ecologiche onorarie, rilascia i tesserini di riconoscimento e consegna alle guardie ecologiche volontarie i distintivi rilasciati dalla Regione;
 - e) nomina il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica e, sentito il suo parere, può individuare uno o più coordinatori con funzioni di supporto organizzativo in base alle disponibilità manifestate dalle guardie ecologiche volontarie in servizio presso l'ente o, in mancanza, d'ufficio;
 - f) approva annualmente il programma delle attività da svolgere, la relazione e il rendiconto finale delle attività svolte da presentare alla Regione;
 - g) assicura la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
 - h) invia, su richiesta dei comuni, report sintetico delle attività svolte dalle guardie ecologiche volontarie nell'ambito territoriale di riferimento del comune richiedente, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
4. L'attività di cui al comma 3 è svolta dal dirigente responsabile dell'unità organizzativa in cui è incardinato il servizio volontario di vigilanza ecologica.

Art. 3 (Compiti del responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica)

1. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica:
 - a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sulla normativa, sugli atti amministrativi e sulla relativa corretta applicazione, nonché sui programmi, piani e iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
 - b) predispone settimanalmente, di norma entro il venerdì antecedente alla settimana di riferimento, gli ordini di servizio giornalieri, indicando specificatamente le zone in cui tale servizio deve essere espletato, nonché le modalità e la durata, comunque non superiore alle otto ore giornaliere, e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;

- c) cura l'approvvigionamento, la distribuzione e l'efficienza delle dotazioni individuali di servizio e assicura l'osservanza della normativa statale e delle indicazioni regionali in materia di abbigliamento, segni distintivi e dotazioni individuali di servizio;
- d) vigila sul corretto uso e sulla manutenzione dei beni destinati al servizio;
- e) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
- f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e cura il rilascio dei tesserini di riconoscimento;
- g) cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla Regione entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
- h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservati alle guardie ecologiche volontarie in possesso di una specifica competenza comprovata da idonea certificazione, eventualmente da esplicitarsi, previo accordi con gli enti competenti, sull'intero territorio regionale;
- i) garantisce un costante interscambio di informazioni operative e organizzative con il coordinatore o con i coordinatori delle guardie ecologiche volontarie;
- j) cura l'acquisizione e la tenuta dei dati e delle informazioni da trasmettere alla Regione ai fini dell'attività valutativa di cui all'articolo 11bis della l.r. n. 9/2005;
- k) svolge gli altri compiti previsti dal presente regolamento o assegnatigli dagli organi della Provincia.

Art. 4 (Requisiti delle guardie ecologiche volontarie)

1. L'aspirante guardia ecologica volontaria deve, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 9/2005:
 - a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non avere subito condanne penali definitive;
 - d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;
 - e) essere maggiorenne e avere massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione;
 - f) frequentare i corsi di formazione ed effettuare l'addestramento pratico;
 - g) superare l'esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui alla l.r. n. 9/2005;
 - h) conseguire la nomina a guardia giurata.

2. Ai fini della nomina a guardia giurata, l'aspirante guardia ecologica volontaria deve essere altresì in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), ovvero:
 - a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
 - b) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
 - c) sapere leggere e scrivere;
 - d) non avere riportato condanna per delitto;
 - e) essere persona di ottima condotta politica e morale;
 - f) essere munito della carta d'identità;
 - g) essere iscritto alla Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

3. La nomina a guardia giurata deve essere approvata dal Prefetto. L'approvazione ha validità biennale.

4. La sussistenza dei requisiti fisici necessari allo svolgimento dell'attività di guardia ecologica volontaria è attestata dal certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente della Provincia.

Art. 5 (Aspiranti guardie ecologiche volontarie)

1. L'aspirante guardia ecologica volontaria, ai fini della partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a), deve possedere i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e).
2. L'aspirante guardia ecologica volontaria che abbia superato l'esame al termine del corso di formazione, una volta presentata alla Provincia la richiesta di avvio della procedura per il conseguimento dell'incarico di guardia ecologica volontaria, può partecipare, con esenzione della Provincia od altri Enti da qualsiasi responsabilità, alle riunioni di programmazione delle attività e ad altre iniziative, organizzate dalla Provincia, di carattere informativo, divulgativo o formativo.
3. L'aspirante guardia ecologica volontaria è tenuta a comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali mutamenti relativi ai propri requisiti di cui al comma 1.

Art. 6 (Nomina a guardia giurata e incarico di guardia ecologica volontaria)

1. L'aspirante guardia ecologica volontaria che ha superato l'esame innanzi alla commissione regionale al termine dell'apposito corso di formazione presenta alla Provincia la richiesta di avvio della procedura per conseguire la nomina a guardia giurata e l'incarico a guardia ecologica volontaria, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica presenta istanza al Prefetto ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata.
3. A seguito del perfezionamento delle procedure previste all'articolo 250 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento T.U.L.P.S.), ivi compreso il relativo giuramento, la guardia ecologica volontaria è ammessa all'esercizio delle funzioni e attività di cui all'articolo 1 mediante l'atto di incarico.
4. La Provincia conferisce l'incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate mediante atto dirigenziale, che individua l'ambito territoriale di competenza e indica le disposizioni normative che individuano gli ambiti di competenza del potere di accertamento in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 9/2005.
5. Gli ambiti di competenza del potere di accertamento non possono essere diversi da quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 9/2005.
6. Ai fini del rilascio dell'atto di incarico la guardia ecologica volontaria deve produrre alla Provincia:
 - a) una dichiarazione con la quale si impegna a rispettare il vigente regolamento provinciale del servizio volontario di vigilanza ecologica;
 - b) un certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica, ovvero l'idoneità allo svolgimento del servizio.
7. Nell'espletamento del servizio di istituto, la guardia ecologica volontaria porta il distintivo approvato dal Prefetto ai sensi dell'articolo 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

(Regolamento T.U.L.P.S.).

8. La guardia ecologica di primo incarico effettua le prime ottantaquattro ore di servizio in affiancamento ad almeno una guardia ecologica che abbia svolto un minimo di due anni continuativi di servizio. In caso di indisponibilità di guardie ecologiche aventi i requisiti di cui al primo periodo, la Provincia garantisce l'affiancamento con guardie ecologiche volontarie che prestano servizio presso altri enti organizzatori o con personale idoneo della Provincia stessa.
9. Per ogni guardia ecologica è istituito e custodito dal responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica un fascicolo matricolare, in cui vengono conservati e annotati atti, fatti e scadenze relativi al servizio, quali: generalità, residenza, auto private usate per servizio, corsi frequentati, specializzazioni conseguite, adesione ad attività di protezione civile, scadenze e rinnovi del decreto di guardia giurata e di nomina a GEV, provvedimenti disciplinari, elenco delle vestizioni e del materiale assegnato, varie. Il fascicolo matricolare, eventualmente realizzato su supporto informatico, è conservato per cinque anni dalla cessazione del servizio.

Art. 7 (Guardie ecologiche onorarie)

1. Le guardie ecologiche volontarie che hanno svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare a svolgere il servizio e richiedere alla Provincia la nomina a guardia ecologica onoraria (GEO), al fine di limitare la propria attività, offrendone la disponibilità, a supporto in attività di:
 - a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
 - b) raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e monitoraggio ambientale;
 - c) divulgazione di pratiche inerenti alla sostenibilità ambientale.
2. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica assicura il coordinato svolgimento delle attività delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie.
3. Le guardie ecologiche onorarie cessano di prestare la loro collaborazione al compimento degli ottantacinque anni di età, salvo la minor età determinata dalla Provincia sulla base delle condizioni fisiche e della tipologia delle mansioni assegnate.
4. Non possono essere riconosciuti guardie ecologiche volontarie onorarie coloro che, nel corso della loro esperienza, abbiano subito più di una sospensione dal servizio per determinazioni disciplinari previste all'articolo 9 della l.r. n. 9/2005 e coloro cui sia stato revocato l'incarico da parte di uno qualsiasi degli enti organizzatori del sistema regionale.

Art. 8 (Rinnovo e decadenza della nomina a guardia giurata)

1. L'istanza al Prefetto per il rinnovo della approvazione della nomina a guardia giurata è subordinata:
 - a) allo svolgimento del numero minimo di 168 ore di servizio per ciascun anno di validità del decreto prefettizio, salvo sospensione volontaria dal servizio disposta dalla Provincia;
 - b) all'assenza di un numero di rimproveri scritti maggiore di tre o di sospensioni dal servizio maggiore di due, nel corso del biennio precedente;
 - c) all'accertamento della idoneità alla mansione da parte del medico competente, convenzionato con la Provincia.

2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti è ostativo al rinnovo.
3. Si ha l'automatica decadenza dalla nomina a guardia ecologica e la cessazione dal servizio nel caso di mancato rinnovo del decreto di guardia giurata, ovvero di perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 durante il periodo di validità del decreto prefettizio, ovvero per il possesso, in qualità di volontario, di altro decreto di guardia giurata a qualsiasi titolo acquisito, che lo abilita alla vigilanza ambientale nella provincia di Brescia o in altre province.

Art. 9 (Coordinatori e referenti)

1. La Provincia può individuare, nell'ambito delle guardie ecologiche volontarie, uno o più coordinatori, con funzioni di supporto organizzativo, anche eventualmente per "zone operative" e per "gruppi tematici".
2. Il coordinatore dura in carica due anni e può essere nuovamente incaricato.
3. Possono altresì essere individuati da parte del responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, nell'ambito delle guardie ecologiche volontarie od onorarie, dei referenti per particolari aspetti organizzativi o gestionali e per un periodo non superiore a quello del coordinatore.

Art. 10 (Zone operative e gruppi tematici)

1. La Provincia può organizzare l'attività delle guardie ecologiche volontarie sulla base di ripartizioni territoriali o per materia, denominate rispettivamente "zone operative" e "gruppi tematici".
2. Le zone operative sono individuate dal dirigente competente, nell'ambito del territorio provinciale come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
3. Ferma restando la competenza generale estesa a tutto il territorio di cui all'articolo 2, comma 1, la guardia ecologica volontaria svolge la propria attività di norma nell'ambito della zona operativa di riferimento.
4. I gruppi tematici sono organizzati in ragione della professionalità specifica, dell'interesse culturale, dei programmi e progetti promossi, di particolari motivi di studio ed approfondimento di tematiche ambientali.
5. L'inserimento delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie in una zona operativa e/o in un gruppo tematico, ovvero in più zone operative o gruppi tematici per operare sinergicamente con altre guardie ecologiche, viene stabilito preventivamente dal responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, sentiti gli interessati.
6. E' fatta salva la possibilità di svolgimento del servizio nell'ambito di territori di competenza di altri enti, sulla base degli accordi di cui agli articoli 3, comma 4, e 10, comma 5, della legge regionale n. 9/2005.

Art. 11 (Modalità di svolgimento dell'attività nelle zone operative e nei gruppi tematici)

1. La guardia ecologica volontaria, ai fini dello svolgimento delle attività con le altre guardie ecologiche:
 - a) partecipa con regolarità alle riunioni programmate dal responsabile del servizio o dal coordinatore della zona operativa o del gruppo tematico;

- b) segnala al proprio coordinatore, o in sua mancanza al responsabile del servizio, eventuali problemi o esigenze riscontrate durante l'attività, formulando proposte migliorative ed innovative, anche a beneficio di tutto il servizio volontario di vigilanza ecologica;
- c) consegna senza ritardo le documentazioni destinate al servizio, tra cui i rapporti di servizio, i verbali, i formulari, le schede di controllo e quelle per gli interventi di educazione ambientale.

Art. 12 (Modulistica)

1. La Provincia predispone la modulistica da utilizzare nell'ambito del servizio volontario di vigilanza ecologica, anche sulla base di quanto definito dalla Regione ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a) della l.r. n. 9/2005.
2. La modulistica è definita dal dirigente di cui all'articolo 2, comma 4, almeno con riferimento ai seguenti documenti:
 - a) Modello comunicazione disponibilità a svolgere il servizio di GEV;
 - b) Modello ordine di servizio (ODS);
 - c) Modello relazione di servizio;
 - d) Modello verbale di accertamento illecito amministrativo;
 - e) Modello verbale di segnalazione illecito amministrativo.
3. I verbali di accertamento e di segnalazione e le relazioni di servizio devono essere tempestivamente trasmessi, normalmente tramite il proprio coordinatore, laddove individuato, al responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica.
4. Il responsabile del servizio di vigilanza ecologica volontaria cura la trasmissione tempestiva dei verbali di accertamento e di segnalazione agli uffici provinciali od Enti competenti per materia in relazione agli illeciti oggetto di accertamento o segnalazione, ai fini della eventuale contestazione differita e delle attività conseguenti all'accertamento.
5. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica cura la trasmissione dei verbali di accertamento o segnalazione riguardanti fatti che possono costituire reato all'Autorità giudiziaria, comunicando la relativa notizia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

Art. 13 (Assemblea plenaria)

1. L'assemblea plenaria delle guardie ecologiche volontarie ed onorarie viene convocata almeno una volta all'anno, a cura del responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, mediante comunicazione personale a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo, con preavviso di almeno 15 giorni.
2. L'assemblea costituisce momento di incontro e di discussione su tematiche di carattere generale riguardanti il servizio, la sua organizzazione e gli interventi sul territorio, al fine di raggiungere uniformità di comportamenti, scambio di reciproche esperienze di servizio, formare programmi e progetti di carattere promozionale ed educativo.
3. Nel corso dell'assemblea la Provincia può presentare la propria programmazione delle attività o formulare proposte di attività, illustrare normative o quant'altro ritenga utile od opportuno ai fini dello svolgimento del servizio.
4. L'assemblea nomina fra i presenti un segretario, con il compito di redigere il verbale della riunione, che dovrà essere validato dal responsabile del servizio anche successivamente al

termine dell'assemblea e reso disponibile a tutti i partecipanti ed invitati.

5. La partecipazione all'assemblea plenaria non prevede ordine di servizio.

Art. 14 (Compiti del coordinatore di zona operativa o gruppo tematico)

1. Il coordinatore, secondo le disposizioni e le modalità indicate dal responsabile del servizio, svolge i seguenti compiti:
 - a) raccoglie le disponibilità al servizio da parte delle guardie ecologiche assegnate alla zona o gruppo di competenza e le trasmette al responsabile del servizio entro il martedì della settimana antecedente a quella di svolgimento dell'attività;
 - b) riceve dal responsabile del servizio e consegna alle guardie ecologiche gli ordini di servizio (ODS);
 - c) riceve dalle guardie ecologiche volontarie le relazioni di servizio ed i verbali e li trasmette al responsabile del servizio per gli adempimenti di competenza;
 - d) informa la guardia ecologica sulle priorità del servizio secondo le direttive dei competenti organi provinciali, curando che siano effettuate le eventuali operazioni urgenti o prioritarie;
 - e) contatta gli Uffici competenti in relazione all'attività delle guardie ecologiche;
 - f) fornisce la manualistica, la modulistica ed il materiale normativo ed informativo, necessari per il miglior svolgimento delle attività;
 - g) organizza e presiede la riunione periodica decentrata di zona o gruppo, nella quale dà lettura dei comunicati di servizio ed espone, allo scopo di evitare duplicazioni e consentire possibili sviluppi, il quadro complessivo della situazione del servizio sulla base degli atti (rapporti di servizio, verbali, schede) redatti dalle guardie ecologiche, nonché degli interventi ed iniziative di informazione ed educazione ambientale;
 - h) gestisce l'archivio informatico o fotostatico degli atti prodotti dal gruppo, nel rispetto del segreto d'ufficio e della privacy;
 - i) propone al responsabile del servizio l'assegnazione di equipaggiamenti e mezzi;
 - j) verifica l'autorizzazione delle singole guardie ecologiche alla conduzione degli autoveicoli provinciali di servizio, programmando le pattuglie in relazione agli equipaggiamenti;
 - k) cura che i mezzi provinciali siano regolarmente riforniti e riparati tramite il tempestivo inoltro delle relative documentazioni alla Provincia;
 - l) si rende reperibile e disponibile in maggior misura rispetto alle altre guardie ecologiche, compatibilmente con gli impegni personali, partecipando alle periodiche riunioni di servizio, con il responsabile di servizio e/o con gli altri referenti provinciali.

Art. 15 (Riunioni tra coordinatori)

1. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, in funzione delle esigenze di gestione unitaria ed omogenea del servizio o di esigenze particolari che richiedano una trattazione congiunta dei temi, convoca i coordinatori presso la sede provinciale, ove ne facciano richiesta due o più degli stessi o, comunque, almeno una volta al semestre.

Art. 16 (Doveri delle guardie ecologiche)

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni la guardia ecologica volontaria deve:
 - a) assicurare almeno centosessantotto (168) ore di servizio annue, dando comunicazione della disponibilità di giornate e orari, salvo deroghe motivate e temporanee concordate con il responsabile del servizio. Non si considera servizio, ai fini del calcolo delle ore predette, la partecipazione alle riunioni plenarie, alle assemblee generali, a cerimonie, raduni e giornate di approfondimento, salva restando la predisposizione del relativo ordine di servizio;
 - b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio

- redatto dal responsabile;
- c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - d) compilare in modo chiaro e completo, secondo la modulistica prevista, i rapporti di servizio ed i verbali, facendoli pervenire senza ritardo al responsabile del servizio o al coordinatore, laddove previsto;
 - e) qualificarsi come guardia ecologica volontaria della Provincia di Brescia, esibendo il tesserino di riconoscimento e portare in modo visibile il distintivo;
 - f) attenersi alle disposizioni del responsabile del servizio relativamente ad abbigliamento, segni distintivi e uso di dotazioni individuali di servizio;
 - g) operare, nei rapporti con i cittadini, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità;
 - h) prestare diligenza nella custodia e nell'uso dei mezzi e delle attrezzature in dotazione;
 - i) collaborare con i coordinatori e le altre guardie ecologiche volontarie ai fini del miglior svolgimento del servizio;
 - j) partecipare regolarmente alle attività formative e di aggiornamento, nonché alle riunioni convocate dal responsabile del servizio o dal coordinatore;
 - k) non portare armi durante il servizio; l'infrazione a tale divieto comporta senz'altro la sospensione temporanea dalle funzioni e, in caso di recidiva, la revoca della nomina;
 - l) segnalare per iscritto al responsabile del servizio e, ove il caso lo richieda, denunciare alle competenti Autorità, eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti di materiali, mezzi e attrezzature in dotazione;
 - m) rendicontare entro il giorno 15 del mese successivo dettagliando i percorsi effettuati, i mezzi utilizzati e gli atti di servizio, secondo le modalità definite dal responsabile del servizio;
 - n) portare comunque in modo visibile il distintivo regionale;
 - o) sottoporsi alle visite mediche previste dalla Provincia ai fini dell'accertamento della idoneità alla mansione e osservare le limitazioni e prescrizioni previste dal medico competente;
 - p) osservare le altre norme del presente regolamento e le disposizioni di servizio della Provincia, oltre che le altre norme previste dalle leggi e altre normative applicabili.

Art. 17 (Codice deontologico)

1. La guardia ecologica volontaria deve:

- a) osservare il segreto d'ufficio, mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso, sia nell'esercizio delle proprie funzioni che fuori;
- b) vestire, in servizio, l'uniforme assegnata e fornita dalla Provincia;
- c) svolgere i propri compiti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, operando con senso di responsabilità e astenendosi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro della Provincia;
- d) mantenere anche fuori dal servizio una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni;
- e) non rilasciare interviste, dichiarazioni, o fornire informazioni agli organi di stampa o altri addetti alla comunicazione pubblica inerenti al servizio, concordando preventivamente con il responsabile del servizio eventuali comunicazioni con l'esterno;
- f) non cercare di imporre i propri valori etici o morali ma proporre comportamenti di salvaguardia della natura, promuovendo la conoscenza dell'ambiente in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone interessate;
- g) seguire le direttive della Provincia nello svolgimento delle attività, assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi;
- h) agire senza fini di lucro, anche indiretto, e non accettare regali o favori;
- i) avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore quando si è in divisa,

- al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e decoro della Provincia che si rappresenta;
- j) in nessun caso e per nessuna ragione qualificarsi come guardia ecologica volontaria per scopi privati;
 - k) astenersi da atti che possano ledere la dignità delle persone;
 - l) comunicare alla Provincia la sussistenza di motivi sanitari che non consentono lo svolgimento, anche parziale, del servizio.

Art. 18 (Atti d'accertamento)

1. Le guardie ecologiche volontarie, nell'esercizio dell'attività di accertamento degli illeciti amministrativi affidata loro in conformità agli atti regionali di individuazione degli ambiti normativi di competenza, osservano le disposizioni della legge regionale n. 1/2012 e della legge n. 689/1981, nonché le altre disposizioni legislative contenute nella disciplina di settore.
2. Per l'accertamento delle violazioni di competenza le GEV possono:
 - a) assumere informazioni;
 - b) procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora;
 - c) procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;
 - d) procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
3. Nell'espletamento dell'attività di accertamento la guardia ecologica deve osservare le leggi vigenti, avendo cura in particolare di:
 - a) rispettare la privata dimora e la proprietà privata, ricercando l'espresso consenso dell'avente diritto (in tali casi è consigliabile non operare mai da soli ma almeno in coppia). Pertanto, non è consentito scavalcare recinzioni, siepi vive (o qualsiasi altro "stabile riparo" posto a tutela di fondi altrui) o entrare in altri beni immobili o mobili adibiti a luogo di lavoro;
 - b) non procedere a perquisizioni (ad esempio, ricerca di cose che si ritengono occultate su persone o dentro zaini, borse o bagagliai di auto e simili, salvo che la cosa venga spontaneamente consegnata dalla persona interessata e di ciò venga dato espressamente atto dalla guardia ecologica nel verbale);
 - c) non procedere ad attività che possono mettere a repentaglio la propria e l'altrui incolumità fisica e salute.
 - d) attenersi alle norme del codice deontologico.

Art. 19 (Sanzioni disciplinari. Sospensione e cessazione dall'incarico)

1. Le violazioni, da parte delle guardie ecologiche, degli obblighi disciplinati agli articoli 16, 17 e 18 danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione e previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) rimprovero verbale;
 - b) rimprovero scritto;
 - c) sospensione dal servizio;
 - d) revoca dell'incarico.
2. La tipologia e l'entità della sanzione sono determinati nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità delle mancanze e tenuto conto delle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Provincia od il servizio, in base ai seguenti criteri generali:
 - a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
 - b) rilevanza degli obblighi violati;

- c) grado di danno o di pericolo causato all'Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
 - d) sussistenza di circostanza aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento nei confronti degli utenti e all'eventuale recidiva;
 - e) al concorso nella violazione di più guardie ecologiche in accordo tra di loro.
3. Alla guardia ecologica responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d):
- a) entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto, il responsabile del servizio notifica la contestazione motivata alla guardia ecologica e, per conoscenza, al Prefetto;
 - b) la guardia può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla notifica; qualora non pervengano controdeduzioni o le stesse non siano adeguate a superare la contestazione notificata, la Provincia dispone la sospensione o la revoca;
 - c) il procedimento garantisce il rispetto del principio del contraddittorio e deve concludersi entro centoventi giorni dalla notifica;
 - d) dall'avvio del procedimento di revoca e fino alla relativa conclusione, la guardia ecologica è, in via cautelare, sospesa dall'incarico;
 - e) i provvedimenti di sospensione o di revoca sono assunti dal dirigente competente di cui all'articolo 4, comma 4, e sono immediatamente comunicati, oltre che al soggetto interessato, al Prefetto competente.
5. L'incarico di guardia ecologica volontaria può essere sospeso, da un minimo di 15 ad un massimo di 60 giorni, o revocato, secondo la disciplina stabilita dal presente regolamento e in base alla procedura di cui al comma 4, in caso di accertamento di irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati, di gravità tale da non poter essere sanzionate con un rimprovero verbale o scritto ai sensi degli articoli 20 e 21, imputabili al comportamento della guardia stessa, tenendo conto della gravità o anche della eventuale reiterazione delle irregolarità accertate.
6. La sospensione è disposta dal dirigente competente nei seguenti casi:
- a) violazione di particolare gravità dei doveri di cui agli articoli 16, 17 e 18;
 - b) reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo all'applicazione del rimprovero scritto, commessi nel biennio precedente;
 - c) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - d) abuso di sostanze alcoliche;
 - e) partecipazione in divisa o durante il servizio a manifestazioni, di qualunque genere, senza autorizzazione della Provincia ovvero espressione in divisa o durante il servizio di opinioni lesive della dignità di istituzioni o persone.
7. La revoca dell'incarico è disposta dal dirigente competente nei seguenti casi:
- a) violazione di particolare gravità dei doveri di cui agli articoli 16, 17 e 18, intervenuta nel corso del biennio precedente una sospensione dal servizio;
 - b) autosospensione dal servizio senza autorizzazione dell'Ente;
 - c) commissione di una violazione di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di servizio tra volontario e Provincia.
8. L'incarico di guardia ecologica volontaria è altresì revocato dalla Provincia, con l'osservanza della procedura di cui al comma 4, al venir meno di uno o più requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

9. Le guardie ecologiche possono permanere in servizio, purché sussistano le condizioni di idoneità fisica in relazione alle tipologie delle mansioni assegnate, attestate da idonea certificazione medica, non oltre gli ottantacinque anni di età; al compimento dell'ottantacinquesimo anno di età le guardie ecologiche ancora in servizio decadono, in ogni caso, dall'incarico.
10. Se per motivi personali documentati o per causa di forza maggiore la guardia ecologica sia impossibilitata a svolgere almeno le centosessantotto ore annuali di servizio, può chiedere preventivamente al responsabile di servizio la sospensione volontaria fino a dodici mesi. Oltre tale periodo di sospensione la Provincia può valutare sulla revoca dell'incarico.
11. In tutti i casi di sospensione, revoca o cessazione per qualsiasi altra causa dall'incarico, la guardia ecologica restituisce immediatamente alla Provincia il tesserino, il distintivo e, se in dotazione o comunque detenuti, gli altri mezzi, materiali e attrezzature personali.

Art. 20 (Rimprovero verbale)

1. Il rimprovero verbale consiste in un ammonimento orale con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità, generalmente a carattere colposo.
2. Il rimprovero verbale è inflitto dal responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, anche su eventuale segnalazione del coordinatore di cui all'articolo 9, previa in ogni caso audizione della guardia ecologica a difesa sui fatti addebitati.
3. La sanzione inflitta è comunicata dal responsabile del servizio al dirigente competente di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 21 (Rimprovero scritto)

1. Il rimprovero scritto consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:
 - a) la reiterazione di comportamenti già commessi nell'anno antecedente il fatto e puniti con rimprovero verbale;
 - b) la negligenza in servizio;
 - c) la mancanza di correttezza nel comportamento;
 - d) l'inosservanza lieve al codice deontologico.
2. Per l'applicazione della sanzione del rimprovero scritto si applica la procedura dell'articolo 19, comma 4, per quanto compatibile.
3. Del richiamo scritto è inserita copia nel fascicolo matricolare.

Art. 22 (Riabilitazione e cancellazione delle sanzioni disciplinari)

1. La riabilitazione giudiziaria in caso di revoca della nomina a guardia ecologica volontaria per condanna penale consente all'interessato di richiedere l'ammissione al corso di formazione, ove bandito.
2. In via amministrativa può essere richiesta dalla guardia ecologica volontaria la cancellazione della sanzione disciplinare dopo un periodo senza sanzioni di cinque anni nel caso di sospensione, sempre che l'interessato abbia dato prova nel periodo di una costante buona condotta.

Art. 23 (Sospensione volontaria e decadenza)

1. La sospensione volontaria è concessa, nei limiti temporali di validità del decreto prefettizio, su richiesta della guardia ecologica volontaria, per gravi e motivate ragioni personali o lavorative ed implica la temporanea sospensione dal servizio per un periodo complessivo, massimo, di un (1) anno ogni cinque di servizio.
2. Non è ammessa l'auto-sospensione dal servizio, la quale determina la decadenza dall'incarico di guardia ecologica volontaria.
3. La guardia ecologica in qualsiasi momento può rinunciare al periodo di sospensione volontaria accordato, previa comunicazione alla Provincia.
4. Qualora al termine del periodo di sospensione volontaria la guardia ecologica non rientri in servizio, essa si considererà automaticamente decaduta dalla nomina con conseguente cessazione del servizio.

Art. 24 (Dimissioni e congedo)

1. In caso di dimissioni volontarie dalla nomina a guardia ecologica l'interessato deve darne comunicazione scritta alla Provincia; la comunicazione delle dimissioni non ha vincoli di preavviso o forme particolari, essa deve essere però resa in modo esplicito ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione.
2. Le dimissioni devono essere precedute o unite alla riconsegna delle divise, debitamente lavate e stirate, del documento di riconoscimento e di tutto il materiale avuto in consegna o in uso a qualsiasi titolo dalla Provincia.
3. La guardia ecologica volontaria ultrasettantenne non più idonea al servizio o quella che contrae infermità fisica inabilitante è congedata dal servizio.

Art. 25 (Riammissione)

1. Il cittadino già guardia ecologica volontaria della Provincia di Brescia può presentare istanza motivata di riammissione, entro tre anni dalla perdita della nomina a guardia ecologica volontaria.
2. In tutti i casi la nomina a guardia ecologica volontaria è comunque subordinata, oltre che al relativo esame, al rilascio del decreto prefettizio di guardia giurata.

Art. 26 (Basi logistiche)

1. Le riunioni delle guardie ecologiche di singole zone operative o gruppi tematici possono avvenire, oltre che presso gli spazi disponibili della sede delle guardie ecologiche volontarie, anche presso altre strutture della Provincia o messe a disposizione da altri Enti pubblici, previo accordo con la Provincia.

Art. 27 (Abbigliamento e segni distintivi)

1. Per abbigliamento e segni distintivi si intendono:
 - a) il distintivo regionale del servizio, applicato sull'apposito supporto fornito dalla Provincia, che deve essere indossato, durante l'attività, in modo visibile;
 - b) il vestiario stabilito e fornito dalla Provincia, sul quale applicare i segni di riconoscimento;
 - c) il documento di riconoscimento rilasciato dalla Regione e consegnato alla guardia

ecologica all'inizio dell'attività.

Art. 28 (Mezzi provinciali ed equipaggiamenti di servizio)

1. L'assegnazione di mezzi è stabilita a titolo di dotazione individuale o di gruppo. In tale ultimo caso il mezzo è affidato in via principale al coordinatore, che può delegare altre guardie ecologiche volontarie, anche per la cura degli adempimenti connessi all'utilizzo.
2. Qualora ricorrano particolari esigenze di servizio la guardia ecologica può essere trasportata su autovetture di proprietà provinciale o di altro Ente organizzatore con il quale intercorra un accordo per la gestione del servizio.
3. Attrezzature, strumentazioni e materiali possono essere consegnati alle guardie ecologiche volontarie assegnatarie, per l'espletamento dell'attività, a titolo di comodato d'uso gratuito, rimanendo comunque di proprietà dell'Ente. Le attrezzature, le strumentazioni ed il materiale in dotazione sono consegnati alle guardie ecologiche redigendo apposito verbale di consegna, conservato dal responsabile del servizio, il quale provvede altresì alla tenuta di apposito registro-inventario.
4. Gli assegnatari e gli utilizzatori sono tenuti ad effettuare le restituzioni del vestiario e del materiale in dotazione secondo le seguenti modalità:
 - a) i segni di riconoscimento, il vestiario ed il documento suddetti devono essere riconsegnati al Servizio Organizzatore, quando da esso richiesto e comunque in caso di cessazione. In caso di deterioramento, sottrazione o smarrimento la guardia ecologica deve effettuare tempestivamente la denuncia o la segnalazione al responsabile del servizio;
 - b) la tessera di riconoscimento, i segni distintivi ed il materiale della Provincia, assegnati in dotazione individuale o comunque in possesso della guardia ecologica, devono essere restituiti entro 30 giorni dalla data di cessazione del servizio;
 - c) durante l'attività, su indumenti e veicoli di trasporto dell'Ente o privati autorizzati, non deve essere visibile tutto ciò che possa ricondurre a strutture, Uffici ed Amministrazioni estranee al servizio ovvero diversi dall'Ente, nonché ad incaricati differenti dalle guardie ecologiche volontarie o dalle guardie ecologiche onorarie della Provincia di Brescia.
5. Gli automezzi in dotazione sono ricoverati, dopo l'utilizzo, di regola presso una o più delle sedi della Provincia. Possono essere ricoverati presso sedi di altri Enti pubblici previo accordo fra le Amministrazioni. Il ricovero presso altre sedi ha carattere eccezionale e può essere autorizzato dal responsabile del servizio per giustificati motivi, connessi allo svolgimento del servizio.

Art. 29 (Rifornimento automezzi)

1. Le guardie ecologiche volontarie provvedono al rifornimento degli automezzi utilizzando i distributori convenzionati con la Provincia o comunque da essa individuati.
2. Nei casi di comprovate emergenza o impossibilità di rifornimento presso le stazioni di servizio convenzionate, le GEV possono provvedere direttamente al rifornimento degli automezzi, previa autorizzazione del responsabile del servizio, cui seguirà il rimborso previa presentazione delle relative ricevute.

Art. 30 (Manutenzione mezzi ed attrezzature)

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi ed attrezzature in dotazione al servizio di vigilanza ecologica volontaria e l'eventuale soccorso stradale, su autorizzazione del

responsabile del servizio, verranno eseguite di norma da imprese convenzionate con la Provincia.

2. Nel caso di emergenza, laddove non sia possibile avvalersi di ditte convenzionate con la Provincia, le guardie ecologiche possono provvedere direttamente al soccorso dei mezzi, previa autorizzazione del responsabile del servizio, cui seguirà il rimborso previa presentazione delle relative ricevute.

Art. 31 (Copertura assicurativa e patrocinio legale)

1. La Regione garantisce alle guardie ecologiche la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Ciascuna guardia ecologica accetta la suddetta copertura assicurativa stipulata dalla Regione e rinuncia ad ogni azione di rivalsa e di risarcimento danni nei confronti della Provincia di Brescia.
3. La guardia ecologica, all'atto del ritiro, per accettazione ed osservanza, del presente regolamento, esenta la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovesse arrecare per dolo o colpa nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento degli incarichi assegnati.
4. Le guardie ecologiche disponibili all'uso di mezzi personali per esigenze di servizio sollevano la Provincia da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dei mezzi stessi.
5. La denuncia alla competente struttura organizzativa della Regione Lombardia di eventi dannosi, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" e successive modifiche, deve avvenire mediante un rapporto di servizio da far pervenire alla Provincia, entro cinque giorni, se non diversamente previsto in accordo con il responsabile del servizio.
6. Alla guardia ecologica è garantito il patrocinio legale nella misura e con le modalità previste per i dipendenti dell'Ente, in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite e/o all'espletamento degli incarichi assegnati.

Art. 32 (Trasferimenti delle guardie ecologiche volontarie)

1. La guardia ecologica volontaria in servizio presso altra Provincia può chiedere il trasferimento presso la Provincia di Brescia. In tal caso l'obbligo di formazione iniziale della GEV viene considerato assolto dalla Provincia di origine, come pure quelli relativi alle specializzazioni eventualmente possedute dalla guardia medesima.
2. Il dirigente competente di cui all'articolo 2, comma 4, si pronuncia in merito alla richiesta di trasferimento, valutati i requisiti previsti dal presente regolamento, i precedenti di servizio, le motivazioni dell'interessato.
3. In caso di accoglimento dell'istanza la nomina è comunque subordinata, qualora necessario, al rilascio di nuovo decreto prefettizio di guardia giurata;
4. Si procede in analogia con quanto previsto dai precedenti commi per coloro che abbiano ottenuto dalla Regione Lombardia l'esenzione dal corso di formazione sulla base del possesso delle capacità professionali specificatamente richieste alla figura della guardia ecologica

volontaria.

5. La guardia ecologica volontaria che desidera operare presso altro Ente organizzatore lombardo presenta, tramite la Provincia, la domanda di trasferimento, che viene inviata all'Ente stesso, corredata dalla documentazione necessaria, a cura del responsabile del servizio. La guardia ecologica è tenuta a restituire i materiali, le attrezzature, la documentazione di servizio.

Art. 33 (Disposizioni finali)

1. Il servizio svolto dalle guardie ecologiche non dà titolo ad alcuna forma di retribuzione e, per quanto attiene all'attività disciplinata dal presente regolamento, la qualifica di guardia ecologica non presuppone, non si qualifica e non costituisce, a nessun titolo, forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o a contenuto patrimoniale con la Provincia di Brescia.
2. In relazione a quanto eventualmente non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti.
3. Il presente regolamento è consegnato a ciascuna guardia ecologica volontaria e guardia ecologia onoraria ed è pubblicato sul sito INTERNET istituzionale.
4. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line della Provincia di Brescia.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia il regolamento adottato con deliberazione della giunta provinciale n. 224 del 21 ottobre 1986 e le altre disposizioni adottate in materia.